



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Giudice dell'esecuzione

visti gli atti della a n. 223/2019;

considerato che con provvedimento del 5 dicembre 2023 si era provveduto alla sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2024 con il deposito di note;

lette le note

considerato che la società debitrice ha rinunciato alla procedura di concordato preventivo;

che la parte creditrice ha chiesto la ripresa delle operazioni di vendita;

che la parte debitrice ha chiesto fissarsi le nuove condizioni di vendita nel termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 591, penultimo comma, c.p.c.

considerate che l'articolo 591 comma 2 c.p.c. di cui la parte debitrice ha chiesto l'applicazione presuppone l'esito negativo dell'ultimo esperimento di vendita come emerge dal fatto che è prevista la possibilità per il Giudice di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. Mentre nel caso in esame il procedimento di vendita è stato sospeso prima del suo completamento;

che, pertanto, occorre riprendere le operazioni di vendita ed all'esito si potrà valutare la richiesta della difesa del debitore;

P.Q.M.

Dispone la ripresa delle operazioni di vendita con le modalità stabilite dall'ordinanza del 21.06.2021 integrata e modificata con successivo provvedimento del 23.07.2021, e dalle ordinanze del 20.09.2021 e del 04/04/2022 con la formulazione di un nuovo avviso di vendita che tenga conto degli esiti degli esperimenti di vendita già precedentemente tenuti-

Si comunichi

Civitavecchia 26/01/2024

Il Giudice
Dott. Francesco Vigorito